

ALLEGATO 3**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE****AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome: ALESSANDRO BARONCINI

Sezione RUI: B **Numero:** 000197223

Data iscrizione: 23/12/2006 **Indirizzo:** Largo Molino, 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV) Tel: 0422/300855

e-mail: alessandro.baroncini@baroncinibrokersrl.it **sito internet:** WWW.BARONCINIBROKERSRL.IT

Nella sua qualità di:

Rappresentante legale

Nome e Cognome: SONIA PIAN

Indirizzo: Largo Molino, 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV) Tel: 0422/300855

e-mail: sonia.pian@baroncinibrokersrl.it

Nella sua qualità di:

Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker

Nome e Cognome: ELEONORA MAZZOLIN

Indirizzo: Largo Molino, 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV) Tel: 0422/300855

e-mail: eleonora.mazzolin@baroncinibrokersrl.it

Nella sua qualità di:

Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker

Nome e Cognome: VANNA TORRESAN

Indirizzo: Largo Molino, 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV) Tel: 0422/300855

e-mail: vanna.torresan@baroncinibrokersrl.it

Nella sua qualità di:

Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker

Nome e Cognome: ENRICA SCATTOLIN

Indirizzo: Largo Molino, 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV) Tel: 0422/300855

e-mail: info@baroncinibrokersrl.it

Nella sua qualità di:

Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Nome Cognome/Denominazione sociale	BARONCINI BROKER SRL
Sede legale e Sede operativa	Largo Molino 9/15 – 31020 Fontane di Villorba (TV)
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000197223
Data iscriz.	06.08.2007
Sito internet	www.baroncinibrokersrl.it
Telefono/Fax	0422.300855 – 0422.301389
E-mail	info@baroncinibrokersrl.it
PEC	baroncinibrokersrl@legalmail.it

3. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Il broker informa che:

- a. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4ter del Regolamento IVASS 40/2018 è disponibile presso i propri locali e sul sito internet www.baroncinibrokersrl.it.
- b. In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker BARONCINI BROKER SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle Imprese di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker BARONCINI BROKER SRL informa:

- a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo per iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

BARONCINI BROKER SRL LARGO MOLINO 9/15 31020 FONTANE DI VILLORBA (TV) info@baroncinibrokersrl.it baroncinibrokersrl@legalmail.it
--

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

ALLEGATO 4**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP****AVVERTENZA**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

DATI DELL'INTERMEDIARIO

NOME: Alessandro COGNOME: Baroncini

N° DI ISCRIZIONE AL RUI: B 000197223

OPERA PER CONTO DI: Baroncini Broker Srl

SEZIONE I**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. L'attività di BARONCINI BROKER SRL viene svolta su incarico del cliente

SEZIONE II**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto, Baroncini Broker Srl dichiara che:

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza¹
- c) fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

SEZIONE III**Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso relativo all'attività svolta dal BARONCINI BROKER SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....;
- b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. altra tipologia di compenso;
- d. combinazione delle diverse tipologie di compenso

SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi BARONCINI BROKER SRL dichiara che:

1. (X) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

ovvero

2. () Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittenda, il rischio (Bloodstock/Prospective Foal) è collocato come segue:

- con l'Impresa: **Lloyd's Insurance Company S.A.**

(X) con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

ALLEGATO 4 TER**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL
DISTRIBUTORE**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs.n.209/2005) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

BARONCINI BROKER SRL
LARGO MOLINO, 9/15 – 31020 FONTANE DI VILLORBA (TV)
N° DI ISCRIZIONE AL RUI: B 000197223

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- **consegna/mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All. 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018);
 - **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- e) è obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.